



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa

Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392600

segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale
prot. n. 10589 - USCITA -

Roma, 13/04/2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio

LORO SEDI

All'Albo

N.D.G.

E P.C.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 29 dell'8/4/2011 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2011/12.

Si comunica che sui siti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. è stata pubblicata l'O.M. n. 29 dell'8/4/2011 prot. 3078, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2011/12.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e con la presente si evidenziano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa, relativi agli adempimenti di competenza dei medesimi, con una integrazione in merito a specifiche indicazioni operative di competenza territoriale.

Innanzitutto si fa presente che, anche per questo quarto anno di applicazione, la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del M.I.U.R.

Si precisa che l'Ufficio scrivente, secondo quanto stabilito nell'art. 6 della sopra citata O.M. n. 29 dell'8/4/2011, è competente a disporre i trasferimenti e i passaggi degli insegnanti di religione cattolica. Pertanto si invitano le SS.LL. a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse e al loro invio a questo Ufficio, corredate della documentazione: **si comunica che è possibile effettuare tale operazione mediante consegna a mano entro il giorno 20 maggio 2011, presso le stanze 415 e 416 dell'Ufficio V – 4° piano della sede dell'USR Lazio, sita in via Pianciani 32 Roma.**

Le domande devono essere presentate dagli interessati alle SS.LL. dal 13 aprile al 12 maggio 2011 e saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordinanza. **Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.**

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 29 dell'8/4/2011.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento) o in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare, anche per quanto riguarda l'ordine, le preferenze già espresse né la documentazione allegata.

L'eventuale richiesta di revoca delle domande deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'U.S.R. della regione di titolarità dell'interessato **ed è presa in considerazione solo se pervenuta entro il 30 giugno 2011.**

L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della Diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla utilizzazione tra il medesimo Ordinario Diocesano e il Direttore Generale dell'U.S.R. o un suo delegato, relativamente alla sede o alle sedi di servizio.

MOBILITA' TERRITORIALE (TRASFERIMENTI)

Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'a.s. 2010/11, abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra Diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'a.s. 2010/11, abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio di ruolo.

MOBILITA' PROFESSIONALE (PASSAGGI)

La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 186/03, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado, o viceversa.

Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario Diocesano competente.

Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3 dell'art. 1 della O.M. dell'8/4/2011, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010.

Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per essere utilizzati in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria, e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità anche per ottenere l'utilizzazione, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola dell'infanzia e primaria.

Le tabelle allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto il 22/02/2011 sono valide, **con le precisazioni di cui all'art. 4 della sopra citata O.M. n. 29 dell'8/4/2011**, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 – comma 1 della legge n. 186/03, la mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica è limitata ai movimenti sopra indicati, non essendo previsto il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.

Gli insegnanti che intendano chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo di domanda di passaggio, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

Per quanto non espressamente previsto nella presente nota, si rimanda alla O.M. n. 29 dell'8/4/2011.

Si fa presente che sulla reti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. sono presenti i moduli da utilizzare per le domande di trasferimento e di passaggio, nonché l'elenco ufficiale delle diocesi italiane e il modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Lzio i Dirigenti Scolastici sono invitati a disporre l'affissione ai rispettivi albi dell'O.M. in argomento.

Si comunica che con apposite circolari di prossima emanazione saranno fornite indicazioni circa gli adempimenti delle SS.LL. ai fini della graduatoria regionale di cui all'art. 10 –commi 3 e 4 dell'O.M. n. 29 dell'8/04/2011 e della segnalazione delle esigenze orarie per la consueta rilevazione parallela.

IL DIRIGENTE
F.to G. Minichiello